



Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”

Proposte emendative - Immigrazione

Fondo straordinario rafforzamento servizi sociali

Art. 31
Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina

All'art. 31, comma 1, dopo la lettera c), è introdotta la lettera:

d) istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile.

Motivazione

La proposta emendativa è volta a fornire il necessario sostegno economico ai servizi sociali dei Comuni, che sono chiamati ad erogare servizi a favore dei cittadini ucraini, seppur accolti presso privati, presenti sui territori, in termini di integrazione sociale, lavorativa, scolastica, sanitaria, etc..

Al momento, i Comuni sono già attivi per l'erogazione di tali servizi, con aggravii significativi a carico dei bilanci comunali.

La disponibilità di un simile Fondo attiverrebbe, peraltro, un rapporto stabile con le istituzioni del territorio, essenziale anche in funzione di censimento e monitoraggio delle presenze esterne alle reti di accoglienza, ordinarie e straordinarie, nonché di rilevazione del bisogno effettivo, in un'ottica di presa in carico che verosimilmente sarà di lungo periodo e che, dopo il primo periodo, naturalmente confluirà nel sistema ordinario di accoglienza nazionale.

Fondo straordinario accoglienza minori stranieri non accompagnati

Art. 31
Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina

All'art. 31, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

e) istituire un Fondo straordinario per le spese sostenute dai Comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230

milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile.

Motivazione

Appare necessario, al fine di sostenere i Comuni, istituire un Fondo straordinario dedicato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

I Comuni in cui il minore è rintracciato sono, per legge, responsabili della sua presa in carico e pertanto i servizi sociali sono chiamati, in primo luogo, ad agire attraverso il loro collocamento in luogo sicuro (ai sensi dell'art. 403 c.c.) e a dover garantire, spessoper un lungo periodo di tempo, servizi atti ad assicurare la presa in carico di minori attivando una rete di servizi e professionalità altamente specializzati, nel rispetto della normativa nazionale in materia, con riferimento in particolare all'attivazione di interventi specifici nell'area scolastico-formativa (se necessario partendo dai primissimi anni della scuola dell'infanzia) e nell'area sanitaria (dalla presa in carico di problematiche psicologiche a quelle sanitarie per patologie anche gravi) anche con l'attivazione di servizi di mediazione e interpretariato trasversali a tutti i settori di intervento.

La quantificazione, pari a 230 milioni di euro, della dotazione del Fondo è basata sui dati dei minori ucraini censiti dai Comuni all'interno del SIM (Sistema Informativo Minori) del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, e sul costo medio giornaliero per l'accoglienza di msna, calcolati per il periodo marzo – dicembre 2022.

Posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione

Dopo l'articolo 31, è introdotto il seguente:

Articolo 31 bis (Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)

1. E' autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
2. I 3.000 posti di cui al comma 1 sono destinati nella quota di 2.000 per minori stranieri non accompagnati e di 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria.
3. Tali posti possono essere attivati in deroga al dl n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della ODPC n. 872/2022, così come modificato dall'art. 9 dell'ODPC n. 881/2002.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con apposito adeguamento del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo FNPSA.

Motivazione

L'emendamento viene proposto per far fronte alle esigenze di accoglienza e di presa in carico delle persone tra le più vulnerabili già arrivate sul territorio nazionale in numero consistente dall'Ucraina, quali minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari monoparentali, nonché persone con necessità sanitarie e disagio psicologico, poiché ad oggi i posti SAI dedicati a questi target di persone non risultano sufficienti.

In particolare, si rappresenta la necessità da parte dei Comuni di intervenire immediatamente nella presa in carico dei minori non accompagnati, molti dei quali infraquattordicenni. Allo stesso modo va garantita assistenza a tutte quelle persone che abbiano specifiche necessità sanitarie e manifestino disagi fisici e psicologici.

Sia per i minori non accompagnati che per coloro che soffrono di disagi, la norma ordinaria individua nel Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI il luogo deputato all'accoglienza.

Vengono rivisti di conseguenza gli oneri derivanti, calcolati sulla base della media aritmetica del pro die pro capite dei progetti della rete SAI (dati esercizio finanziario 2021). Si precisa che l'importo per l'anno 2022 è stato calcolato per il periodo maggio - dicembre 2022.